

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta

Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151

e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 13/2013 DEL 17/11/2013

Indice Argomenti:

1. Il Nuovo Redditometro

IL NUOVO REDDITOMETRO

1. PREMESSA

L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il **reddito complessivo** delle persone fisiche può essere determinato dall'Agenzia delle Entrate mediante il c.d. "redditometro", che consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull'assunto in base al quale l'entità delle spese sostenute nel corso dell'anno dal contribuente deve essere **coerente** con il reddito **dichiarato**.

Nel 2010 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina del "redditometro" e con una circolare del 2012 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina.

Detta circolare evidenzia che tale **tipologia** di accertamento:

- è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall'Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno **scostamento** del **20%**;
- opera solo **a partire** dai controlli **sull'anno 2009**, in quanto per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti presuntivi di reddito disciplinati dal DM 10.9.92 (c.d. "vecchio redditometro").

2. PROCEDIMENTO

L'Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, procedere subito con la notifica dell'avviso di accertamento, ma deve, a pena di **nullità** del medesimo, instaurare un preventivo **contraddittorio**.

In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l'accertamento, siccome il contribuente può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l'**entità** del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.

Se viene notificato l'accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall'Agenzia delle Entrate.

È importante rammentare che nella circolare dell'Agenzia delle Entrate è specificato che nell'accertamento bisogna indicare i motivi per cui le **deduzioni difensive** del contribuente non sono state condivise dal funzionario.

Il contraddittorio verrà focalizzato:

- sui **dati "certi"** così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;
- sulle **spese presunte** legate ad esempio al mantenimento di beni nella disponibilità del contribuente;
- sulla quota di **incremento patrimoniale** attribuibile nell'anno;
- sulla **quota di risparmio** formatasi nell'anno.

Solo nel momento in cui il soggetto verificato non sia in grado di giustificare le incongruenze in relazione a tali dati, che come detto sono in gran parte derivanti da **elementi certi**, allora saranno oggetto di contraddittorio anche le medie ISTAT sulle spese delle famiglie.

3. NOTIFICA DELL'INVITO A COMPARIRE

Il primo momento di confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente si ha mediante la notifica dell'**invito a comparire**.

Tramite tale atto, il contribuente viene invitato, appunto, a comparire per **fornire** dati e notizie rilevanti nonché per esibire documenti relativamente alle spese sostenute nel corso dell'anno, o alle spese presunte dal DM 24.12.2012, relative al **mantenimento** di beni nella sua **disponibilità**, come autovetture, natanti e immobili.

STUDIO BELCASTRO

Ricevuto l'invito a comparire, il contribuente ha l'obbligo di presentarsi alla data fissata per l'incontro e, se le giustificazioni che egli adduce vengono ritenute persuasive, la pratica potrà subito essere **archiviata**.

Occorre evidenziare che:

- la **mancata comparizione** del contribuente può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro;
- in linea di principio, i documenti che non vengono prodotti a seguito di circostanziata e **specifica richiesta** contenuta nell'invito non potranno più essere utilizzati in momenti procedurali successivi (ciò non succede se nell'invito è presente un generico invito a produrre documenti idonei a giustificare la totalità delle spese sostenute).

4. NOTIFICA DELL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Dopo l'invito a comparire, se il contribuente non ha fornito giustificazioni sul "come" è stato in grado di sostenere determinate spese oppure le ha fornite ma non sono state ritenute idonee per archiviare la pratica, verrà emesso un **invito al contraddittorio**, finalizzato all'accertamento con adesione.

Nell'invito sono contenute le imposte che si presumono evase.

Il contribuente, nel momento in cui riceve l'invito, può accettare integralmente la pretesa e, in tal caso:

- bisogna pagare gli importi richiesti a titolo di imposta, anche in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia;
- le sanzioni da **infedele dichiarazione** (dal 100% al 200% della maggiore imposta) sono ridotte a un sesto del minimo.

Questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione solo quando sia difficile giustificare l'incoerenza tra reddito dichiarato e spese sostenute. Nelle altre ipotesi, può essere proficuo tentare la via dell'**adesione** e/o del ricorso, in modo da poter contestare l'entità del reddito presunto dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'invito a comparire è fissata la data per il secondo confronto tra le parti, ove è possibile **definire** la **vertenza** con l'ufficio, eventualmente concordando una riduzione di quanto richiesto.

In tal caso, le somme possono essere pagate anche in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia, e le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale.

5. NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO

STUDIO BELCASTRO

Se l'Agenzia delle Entrate e il contribuente non sono riusciti a trovare un accordo, viene notificato l'**avviso di accertamento**, che contiene l'intimazione al pagamento delle somme pretese.

Ove venga proposto ricorso occorre pagare, entro **60 giorni** dalla notifica, un terzo degli importi richiesti a titolo di imposta.

Bisogna mettere in risalto che, ricevuto l'accertamento, il contribuente può:

- prestare **acquiescenza**, fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni se versa le somme entro 60 giorni, anche in forma rateale senza prestare alcuna garanzia;
- definire le **sole sanzioni** fruendo della loro riduzione a un terzo, potendo ricorrere per la sola imposta (gli interi importi richiesti a titolo di sanzione devono essere versati entro 60 giorni);
- presentare **ricorso** (dopo la notifica del ricorso, le parti possono definire la vertenza tramite **conciliazione giudiziale**, potendo negoziare la pretesa, e in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia);
- se gli importi richiesti a titolo di imposta non sono superiori a 20.000,00 euro, notificare il reclamo e stipulare, prima di trovarsi di fronte al giudice, un accordo di **mediazione**, con possibilità di negoziare la pretesa (in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia).

6. DIFESA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato dall'Agenzia delle Entrate:

- non sussiste;
- oppure sussiste, ma in misura inferiore.

A tal fine, bisogna documentare il possesso di:

- redditi **esenti** totalmente o parzialmente, come alcune tipologie di borse di studio o i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri;
- redditi soggetti a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**, come gli interessi attivi bancari, i dividendi derivanti da partecipazioni "non qualificate", i proventi dei fondi comuni di investimento;
- redditi soggetti a **imposta sostitutiva**, come gli interessi sui titoli di Stato e su altre obbligazioni, i proventi derivanti da gestioni patrimoniali individuali;
- redditi legalmente **esclusi** dalla formazione della base imponibile (si può trattare di somme non soggette a tassazione nei confronti del contribuente accertato, come i prestiti di amici o di familiari, il tutto debitamente documentato);
- redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta.

Oltre a ciò, è possibile censurare:

- la possibilità di utilizzo del c.d. "redдитometro", dimostrando la **manca**za dello **scostamento** del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato;

STUDIO BELCASTRO

- che il bene ritenuto nella disponibilità del contribuente è in realtà nella **disponibilità di terzi** (potrebbe essere l'ipotesi in cui il contribuente accertato è un semplice “prestanome”);
- che l'incremento patrimoniale in realtà non è avvenuto a titolo oneroso ma a titolo **gratuito** (si pensi all'ipotesi della simulazione).

7. SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI

L'Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti specifici in merito alla platea dei contribuenti che potranno essere sottoposti a controllo.

Ferma restando la necessità dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato, ogni persona fisica, quindi, potrebbe essere accertata.

Si rammenta però che l'Agenzia delle Entrate, pur effettuando **nessun** riferimento **quantitativo**, ha affermato che i controlli verranno indirizzati solo nei confronti dei soggetti che presentano scostamenti di rilievo.

Nella circolare non vi è, invece, alcun riferimento alla “**soglia**”, ulteriore allo scostamento del 20% richiamato, dei 1.000,00 euro di spesa al mese “tollerata” dall'Agenzia delle Entrate, nonostante ciò fosse stato affermato in via ufficiosa in diversi incontri organizzati dalla stampa specializzata.

8. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

L'Agenzia delle Entrate, ai fini del c.d. “redditometro”, considera, principalmente:

- le spese “**certe**”, che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su dati oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti;
- le spese “per **elementi certi**”, legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è messa in discussione, come le spese che le indagini statistiche imputano a fronte del possesso dell'auto o della barca;
- le spese “per beni e servizi di uso corrente”, ovvero le **medie ISTAT**;
- la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell'anno;
- la quota di risparmio formatasi nell'anno.

9. FAMIGLIA DEL CONTRIBUENTE

L'Agenzia delle Entrate, per poter procedere mediante l'accertamento sintetico, deve individuare a quale "categoria" di famiglia appartiene il contribuente.

Ciò avviene tramite le informazioni dei prospetti dei **familiari a carico** nei modelli UNICO PF, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente.

Può succedere che il contribuente rappresenti una **diversa situazione**: in detta ipotesi, si procede nuovamente ad attribuire la corretta tipologia familiare.

10. SPESE EMERGENTI DALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

La circolare dell'Agenzia delle Entrate vaglia alcune **macro-categorie di spese**:

- consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
- abitazione;
- combustibili ed energia;
- mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
- sanità;
- trasporti;
- comunicazioni;
- istruzione;
- tempo libero, cultura e giochi;
- altri beni e servizi;
- investimenti.

10.1 - Spese per gli immobili

Le spese connesse all'abitazione rappresentano una delle macro-aree **più significative** del c.d. "redditometro".

Per prima cosa, viene individuata l'abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che può essere posseduta:

- in **proprietà** o altro diritto reale come l'**usufrutto**;
- in locazione o in *leasing* immobiliare;

STUDIO BELCASTRO

- in uso gratuito (comodato).

Qualora, selezionando il Comune di residenza del contribuente, non sia possibile individuare nessuna delle tre tipologie di possesso dell'immobile (proprietà, locazione/*leasing*, uso gratuito), viene imputata quale spesa un "**fitto figurativo**", che comprende altresì le spese di manutenzione dell'immobile.

Nella circolare si specifica che:

- se i coniugi risiedono nello stesso Comune, il "fitto figurativo" viene calcolato con riferimento all'intera famiglia, per una casa di abitazione;
- se i coniugi risiedono in diversi Comuni, il "fitto figurativo" viene calcolato con riferimento a ciascuno dei coniugi.

Sono considerate anche le **spese di gestione**, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili destinati per loro natura ad uso strumentale.

Viene altresì specificato che:

- sono vagliate tutte le abitazioni a **disposizione** del contribuente a qualsiasi titolo detenute, incluse quelle situate all'**estero**;
- non sono considerate le unità immobiliari pertinenziali (come *box*, cantine e soffitte), anche se sono individuate separatamente dall'immobile;
- **non** rilevano le spese gestionali:
 - connesse al godimento di beni immobili di cui si ha la sola **nuda proprietà**;
 - per le quali vi sia un diritto esclusivo da parte di un soggetto terzo, come il diritto di abitazione del coniuge superstite;
 - locate o concesse in uso gratuito a un familiare non a carico che vi abbia trasferito la residenza.

Relativamente alle spese gestionali:

- le spese per **acqua e condominio** e manutenzione ordinaria, se non puntualmente rilevate, sono attribuite in base alla media ISTAT;
- per le spese relative a elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa, vale quanto detto nel punto precedente;
- per le spese di **combustibile**, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di pubblica utilità, con l'eccezione del riscaldamento centralizzato, per il quale può anche valere la media ISTAT;
- per i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, si fa riferimento alla media ISTAT;
- per le spese di **mediazione immobiliare**, si vagliano i dati presenti nell'atto di acquisto dell'immobile;
- per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall'INPS.

Secondo l'esempio riportato nella circolare, per una coppia con un figlio residente nel Nord Ovest, che possiede due unità abitative del totale di 170 mq al 50% per 12 mesi, sono imputati 710,82 euro per acqua e condominio e 382,56 euro per manutenzione ordinaria.

Invece, a una coppia con due figli residente al Centro che possiede due unità abitative al 50% per 12 mesi, vengono attribuiti 394,68 euro per elettrodomestici e arredi e 856,44 euro per altri beni e servizi per la casa.

10.2 Rate di mutuo

I costi derivanti dalla restituzione delle **rate di mutuo** sono legati all'effettivo esborso sostenuto dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli interessi di mora.

10.3 Rate di mutuo

Le spese di **locazione** rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, rapportato alla durata ed al numero delle parti che intervengono nel contratto oggetto di registrazione.

10.4 Spese sanitarie

L'Agenzia delle Entrate afferma che le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico sono imputate tenendo conto di ciò che è indicato nella dichiarazione fra gli **oneri detraibili** e risultante da dati certi.

10.5 Mezzi di trasporto

Ai fini del c.d. "redditometro" vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nel **PRA** o presso la **Motorizzazione civile**, risultano nella disponibilità del contribuente o in *leasing*.

In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei *kilowatt*, la spesa per carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso.

Riprendendo l'esempio della circolare, a una coppia con tre figli residente nel Sud che possiede due autoveicoli ed un motociclo per un totale di 177 *kilowatt* effettivi e 164,7 *kilowatt* medi, viene imputata una spesa media di 3.034,08 euro.

A tale importo devono poi essere sommati i costi relativi all'**assicurazione** obbligatoria sulla responsabilità civile, alle altre assicurazioni come furto e incendio e al pagamento del **bollo**, sulla base dei dati oggettivamente riscontrati.

10.6 Veicoli in leasing

In merito ai veicoli in *leasing*, sono considerati i **canoni** pagati nell'anno, comunicati periodicamente dagli operatori.

Se sono state versate somme a titolo di maxirata o **riscatto**, esse non valgono come spese correnti ma come investimenti, analogamente ai costi per l'acquisto del veicolo.

10.7 Spese per istruzione

Le spese per istruzione derivano dai dati disponibili in Anagrafe tributaria, con l'eccezione di quelle relative ai libri scolastici e alle **rette** per le **scuole**, ove, se l'informazione non è conosciuta, si fa riferimento alla media ISTAT.

L'Agenzia delle Entrate specifica che dette spese hanno rilievo solo in presenza di figli in età scolare ed universitaria.

11. INCREMENTI PATRIMONIALI

La **spesa patrimoniale** effettuata dal contribuente, ad esempio per acquistare un immobile, viene imputata quale maggior reddito per intero nell'anno del sostenimento.

Nel sistema precedente, invece, l'incremento patrimoniale si presumeva formato con redditi conseguiti, per quote costanti, nell'anno del suo sostenimento e nei quattro antecedenti.

Gli investimenti, però, non vengono valutati per l'intero ammontare della spesa, ma al **netto**:

- sia del **mutuo** o del **finanziamento** ottenuto per l'acquisto;
- sia dei **disinvestimenti** netti effettuati nei quattro anni precedenti.

Gli **esborsi** che l'Agenzia delle Entrate considera non sono solo quelli relativi all'acquisto di veicoli o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le **polizze vita**, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d'arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative.

Si ritengono investimenti anche gli importi pagati a titolo di maxirata o di riscatto nei contratti di *leasing*.

12. SPESE MEDIE ISTAT

Le spese che derivano dalle indagini ISTAT sono prese come **parametro** per la determinazione dell'imponibile.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che le medie ISTAT saranno utilizzate solo in via **residuale**, al fine di integrare gli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

STUDIO BELCASTRO

ALLEGATI

Scadenziario tributario di Novembre 2013

PRECEDENTI CIRCOLARI 2013

Numero	Del	Argomento
01/2013	15.01.2013	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Deducibilità dei costi dei veicoli aziendali (aggiornamento) La partita iva del cliente in fattura Rivalutazione terreni e partecipazioni La soppressione del ruolo agenti
02/2013	24.02.2013	Le scadenze fiscali per l'anno 2013
03/2013	10.03.2013	Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali La Pec (posta elettronica certificata) per tutti
04/2013	08.04.2013	L'art. 62 è ancora applicabile ai prodotti agro-alimentari Approvato decreto che sblocca debiti Pubblica Amministrazione
05/2013	06.05.2013	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2012 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2013 L'Inps non invia più i mod. F24 relativi ai contributi minimi annuali
06/2013	16.06.2013	La proroga dei termini di versamento delle imposte La doppia contribuzione Inps
07/2013	23.06.2013	Il Decreto del Fare: agevolazioni acquisti impianti e macchinari Il Decreto del Fare: dilazione somme iscritte a ruolo da Equitalia Il Decreto del Fare: non pignorabilità abitazione principale Equitalia
08/2013	30.06.2013	Rinviato l'aumento dell'iva Incentivi per l'occupazione giovanile Aumento dell'imposta di bollo Incentivi per le "start-up" al Sud Semplificazioni in materia di valutazione dei rischi
09/2013	04.08.2013	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
10/2013	17.09.2013	Incentivi all'assunzione per gli "under 30" Le movimentazioni bancarie in "entrata ed uscita" L'imu e le immobiliari di costruzione Conviene pagare subito le multe
11/2013	30.09.2013	L'aumento dell'iva al 22% Il finanziamento dei soci in contante è spia di evasione fiscale
12/2013	12.10.2013	Lo spesometro

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

NOVEMBRE 2013

Venerdì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso "breve"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Settembre (versamenti di Ottobre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

Sabato 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della III rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento III rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza aggravio) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza

STUDIO BELCASTRO

- aggravio) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi –** Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
- **Dichiarazioni di intento ricevute –** Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
- **Accise – Imposte di fabbricazione –** Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

STUDIO BELCASTRO

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Mercoledì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enasarco** – Versamento contributi relativi al trimestre luglio-settembre
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Venerdì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del V periodo contabile (settembre-ottobre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre)

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Giovedì 28

- ***Preu – Prelievo unico erariale*** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Sabato 30

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
 - ***Imposte sui redditi*** – Termine per il versamento (eventuale settima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza aggravio) (**per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
 - ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani:*** Termine ultimo per il versamento (eventuale settima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (**per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
 - ***Inps – Lavoratori senza Cassa -*** Termine ultimo per il versamento (eventuale settima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
 - ***Imposte sui redditi*** – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (**per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
 - ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani:*** Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (**per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
 - ***Inps – Lavoratori senza Cassa -*** Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza

STUDIO BELCASTRO

*Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) **(per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***

- ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza aggravio) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***
- ***Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***

- ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***
- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***

STUDIO BELCASTRO

- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi – Persone fisiche titolari di partita iva, Società di persone e Società di capitali** – Termine per il versamento delle imposte (irpef, irpef, irap, addizionali regionali, provinciali e comunali e cedolare secca) dovute **in secondo acconto** per il 2012 e determinate con le dichiarazioni dei redditi
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento dei contributi Ivs a percentuale dovuti **in secondo acconto** sui redditi previsti per l'anno 2012
 - **Inps – Contributo collaboratori:** Termine ultimo per il versamento **del secondo acconto** dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Ottobre (versamenti di Novembre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 novembre)
- **Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture**
- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° novembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° novembre del relativo anno
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di ottobre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di settembre
- **Fasi** – Versamento contributi relativi al IV trimestre dell'anno in corso

STUDIO BELCASTRO

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a trattenere sulla busta paga relativa al corrente mese di novembre le eventuali imposte a debito (per acconto sull'anno in corso) da versare poi all'Erario entro il 16 dicembre p.v..
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)